



Bruxelles, 30 novembre 2018  
(OR. en)

14830/18

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0411(COD)**

---

**CODEC 2127  
AVIATION 155  
PE 166**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 28-29 novembre 2018)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, la relatrice Claudia ȚAPARDEL (S&D, RO) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, un emendamento di compromesso (emendamento 3) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 29 novembre 2018, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 3) alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>2</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

<sup>2</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Norme comuni per la prestazione di servizi aerei \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))**

### **(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0818),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0531/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 luglio 2017<sup>3</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 ottobre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0150/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>3</sup> GU C 345 del 13.10.2017, pag. 126.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>4</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>5</sup>,

considerando quanto segue:

---

<sup>4</sup> GU C 345 del 13.10.2017, pag. 126.

<sup>5</sup> Posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018

- (1) Il regolamento (CE) n. 1008/2008 comprende disposizioni che autorizzano i contratti di leasing, in particolare di *wet lease*, di aeromobili immatricolati in paesi terzi.
- (2) Tali contratti sono consentiti in circostanze eccezionali, come nel caso della mancanza di aeromobili adeguati sul mercato dell'Unione. Essi dovrebbero essere strettamente limitati nel tempo e dovrebbero rispettare norme di sicurezza equivalenti a quelle di cui al diritto dell'Unione e nazionale.
- (3) L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro<sup>6</sup>(ATA) è stato sottoscritto il 25 aprile 2007 ed è stato successivamente modificato dal protocollo del 24 giugno 2010. L'accordo ATA rispecchia l'impegno delle parti a perseguire l'obiettivo condiviso di continuare a rimuovere gli ostacoli all'accesso al mercato al fine di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico.
- (4) L'accordo ATA prevede un regime aperto di *wet lease* tra le parti. Le pertinenti disposizioni contenute nell'articolo 10 dell'accordo ATA consentono contratti di *wet lease* per il trasporto aereo internazionale, a condizione che tutte le parti di tali contratti dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari di norma applicate dalle parti dell'accordo ATA.

---

<sup>6</sup> GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.

- (5) Gli sviluppi in materia e le passate discussioni del comitato misto istituito dall'accordo ATA hanno dimostrato che le parti dell'accordo ATA trarrebbero beneficio da un accordo specifico in tema di *wet lease*, il quale apporterebbe una maggiore precisione alle pertinenti disposizioni dell'accordo ATA.
- (6) Visto che tale accordo di *wet lease* comporterebbe la flessibilità dei limiti temporali attualmente esistenti, esso si ripercuoterebbe sul regolamento (CE) n. 1008/2008 che prevede limiti temporali nei casi di sottoscrizione da parte di vettori dell'Unione di contratti di *wet lease* con vettori di paesi terzi.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1008/2008 deve pertanto essere modificato per permettere la flessibilità dei limiti temporali nei contratti di *wet lease* concordati negli accordi internazionali conclusi dall'Unione con paesi terzi.
- (8) ***Tenendo conto del fatto che la Commissione sta attualmente rivedendo il regolamento (CE) n. 1008/2008, comprese le sue disposizioni in materia di wet lease e il loro possibile impatto sui lavoratori e i consumatori, e che la revisione della Commissione potrebbe condurre a una revisione generale del regolamento (CE) n. 1008/2008, il presente regolamento si limita all'allineamento del regolamento(CE) n. 1008/2008 con gli obblighi internazionali pertinenti. Il contratto internazionale di wet lease dovrebbe prevedere diritti e obblighi reciproci per le due parti e basarsi sull'accordo sui trasporti aerei in vigore.***
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1008/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## *Articolo 1*

All'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"salvo diverse disposizioni contenute in un accordo internazionale ***di wet lease sottoscritto*** dall'Unione, ***basato su un accordo sui trasporti aerei di cui è parte l'Unione e sottoscritto prima del 1° gennaio 2008***, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:".

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ***ventesimo*** giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

---